Legge 3 aprile 1997, n.94, articolo 7, comma 6
(Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.)

Articolo 7, comma 6

Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede:
con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria;
con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali;
con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 51, comma 6
(Legge Finanziaria 1998)

Art. 51, c. 6
Università e ricerca

Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.
Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, articolo 5
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.)

Art. 5
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola (6/a).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

OMISSIS

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, articoli 1, 4 e 6
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.)

Art. 1
Princìpi generali del controllo interno

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. **La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali**, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e **derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche**, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

4.Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui

conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 4
Controllo di gestione

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

OMISSIS

Art. 6
La valutazione e il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

OMISSIS

Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, articoli 10 e 11
(Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59)

Art. 10
Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca

OMISSIS

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19(*), sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (**ISAE**).

OMISSIS

Art. 11.
Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: "Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività' complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole: "Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ronche".

(*) L'art. 12 (mobilità con le università) del Decreto Legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche) è il seguente:

1. Le università possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto 21 maggio 1998, n. 242, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.
2. Previa convenzione tra università e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Previa convenzione tra università e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici delle università. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
5. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli 59 e 60
(Legge Finanziaria 2001)

OMISSIS

Art. 59
Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.
3.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

Art. 60
Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (**ISAE**) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della

pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 2/2000 **(C.A. del 31/3/2000)**
(Indirizzi generali per la stipula di accordi e convenzioni con altre istituzioni di ricerca, per la partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici o privati, e per programmi di collaborazione o scambi di personale con altre istituzioni scientifiche)

VISTO l'art.2, c.3 del D.P.R. 28 settembre 1998, n.374, per la parte concernente le attività svolte dall'ISAE mediante convenzione;

VISTO l'art. 4 dello Statuto per la parte che concerne la definizione degli indirizzi generali, relativi alla stipula di accordi e convenzioni e alla partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati, al fine di attuare le sinergie con altri soggetti operanti nel sistema della ricerca ai sensi dell'art. 12 del citato decreto n. 374;

VISTO l'art.10, c.3 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 che estende all'ISAE l'istituto della mobilità con le università di cui all'art. 12 del D. Lgs 30 gennaio 1999, n. 19

D E L I B E R A

1. Principi generali

L'ISAE, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, promuove le sinergie con altri soggetti di ricerca pubblici e privati operanti nel settore delle analisi di politica economica e sociale, attraverso forme di cooperazione da definire mediante convenzioni, accordi, associazioni, consorzi e reti, che abbiano ad oggetto sia studi e ricerche, sia interventi diretti all'accrescimento della qualità del capitale umano, alla creazione di centri di eccellenza e alla promozione di forme di scambi e mobilità anche internazionali di studiosi di alta qualificazione e ricercatori dell'Istituto.

2. Partecipazioni a network di ricerca internazionali

L'ISAE promuove la costituzione e l'associazione a network di qualificati istituti nazionali ed internazionali che svolgono ricerche in tema di politica economica con lo scopo di coordinare i programmi, diffondere i propri prodotti, costruire un sistema di controllo della qualità, facilitare, su progetti svolti in collaborazione, l'accesso a fonti di finanziamento.

3. Partecipazioni a consorzi e a progetti di ricerca di altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

L'ISAE partecipa a consorzi con soggetti che non abbiano esclusiva finalità di lucro. Le iniziative che comportino un onere a carico dell'ente di importo fino a 100 milioni sono approvate dal presidente, previa valutazione della produttività dell'investimento, della qualità dello stesso, dell'equilibrio delle quote a carico dei partecipanti, della possibilità dell'ente di determinarne gli obiettivi e le ricadute.
Le iniziative di importo superiore sono sottoposte al previo parere del Comitato Amministrativo.

4. Attività svolte mediante convenzione

L'ISAE - compatibilmente con lo svolgimento dei compiti prioritari previsti nell'art. 2, commi 1 e 2 - può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato, con il recupero di almeno tutti i costi sostenuti, compresi quelli di personale. In casi eccezionali e comunque con esclusione dei contratti stipulati con soggetti che hanno scopo di lucro, la collaborazione, in relazione all'interesse del tema di ricerca e alla promozione che può determinare dell'attività dell'Istituto, può essere effettuata con recupero parziale dei costi e con una equa ripartizione degli stessi tra i contraenti.

5. Coinvolgimento delle strutture di ricerca, del personale e dei servizi generali dell'ente

Nei casi in cui le commesse di cui al punto 4 siano state acquisite ad opera di una struttura dell'ente e a condizione che il personale coinvolto nel suo svolgimento abbia fatto fronte preliminarmente a tutti gli impegni derivanti dalle attività istituzionali da rendere a titolo gratuito, parte dei ricavi da essa derivanti, detratte tutte le spese sostenute, comprese quelle relative alle risorse umane interne impiegate, può costituire trattamento accessorio del personale che vi ha partecipato, secondo le norme previste dal C.C.N.L. e da apposito disciplinare.

6. Mobilità con l'Università e altri enti di ricerca

Ai sensi dell'art. 10, cc.2 e 3 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, previa convenzione tra l'ISAE e Università, stipulata con atto del presidente, i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le strutture dell'ISAE e i ricercatori dell'Istituto possono essere autorizzati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici dell'Università. Nelle convenzioni sono disciplinate le procedure e la durata dei periodi di mobilità. Esse determinano anche l'ammontare degli oneri che, nel caso di esonero parziale o totale dai carichi didattici disposti per i predetti docenti, l'Istituto deve sostenere direttamente o rimborsare all'Università, nonchè quelli che passano a carico delle Università nei casi di mobilità di ricercatori dell'ISAE verso le stesse. I predetti oneri sono determinati sulla base dei trattamenti in godimento nella amministrazione di appartenenza.

La presente norma può essere applicata anche per la mobilità temporanea di ricercatori e tecnologi nell'ambito di altri enti pubblici di ricerca.

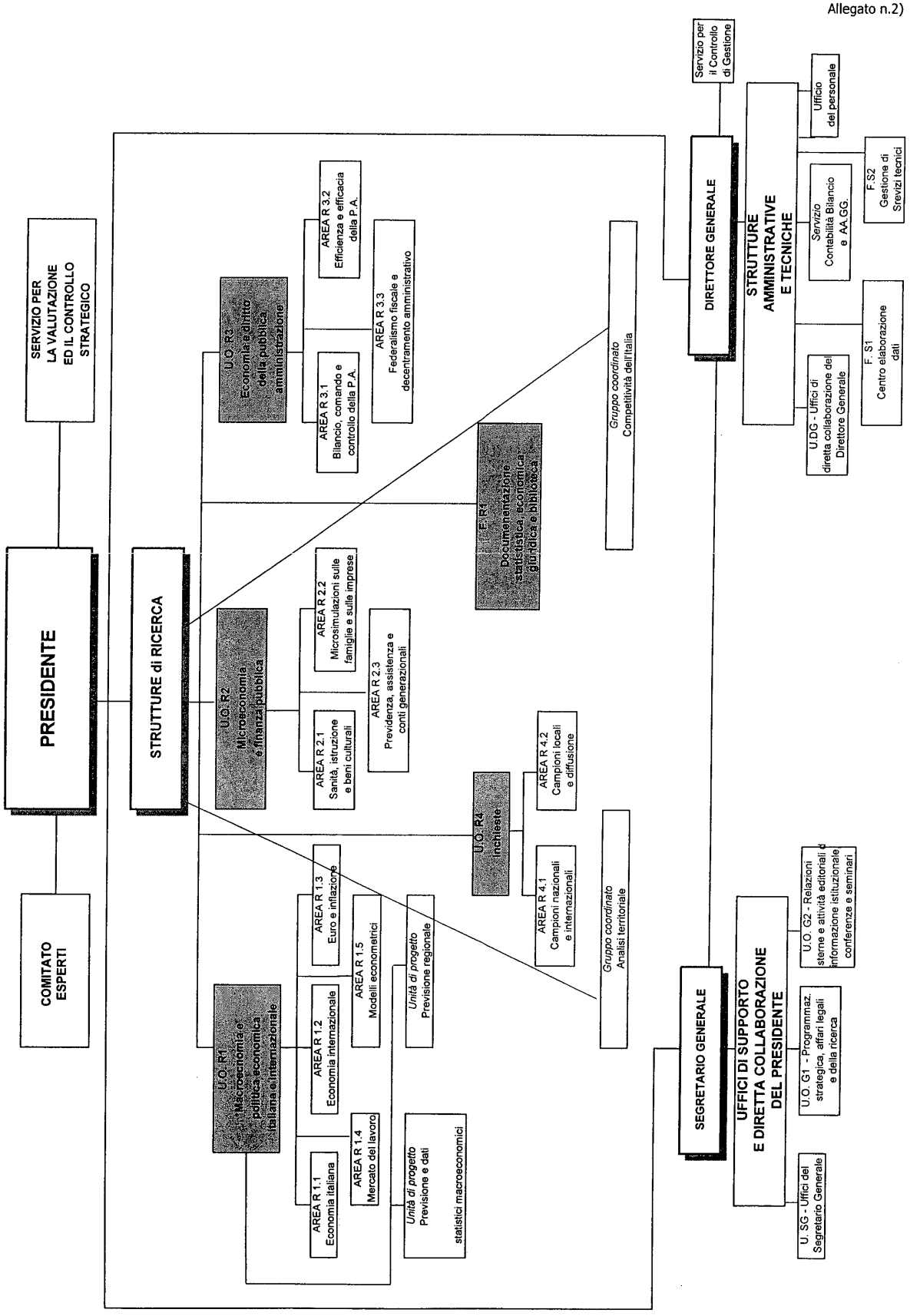
7. Tirocini formativi e di orientamento

L'ISAE applica le normative in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, come disciplinati nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142, stipulando apposite convenzioni con le Università. In presenza di specifiche circostanze, in particolare per studenti o neolaureati che effettuino il tirocinio fuori della sede di residenza, l'Istituto può conferire una borsa di studio o stabilire un rimborso spese.

8. Mobilità di breve durata

Nel quadro di collaborazioni scientifiche da attivare con istituzioni straniere di elevato livello, per l'approfondimento delle tematiche di interesse dell'Istituto, possono essere stipulati accordi aventi ad oggetto scambi di visite di ricercatori dell'Istituto presso le predette istituzioni e di studiosi delle stesse presso l'ISAE. Negli accordi dovranno essere definite durata e modalità degli scambi che, di norma, dovranno avvenire in condizioni di reciprocità per quanto concerne le spese da sostenere.
Ove non sia possibile un accordo di scambio, possono essere realizzate visite sia di ricercatori ISAE, sia di studiosi stranieri, portatori di esperienze di particolare interesse, con spesa sia totalmente che parzialmente a carico dell'Istituto.
Le modalità applicative della presente norma sono definite in apposito disciplinare.

Allegato n.2)


PRESIDENTE
COMITATO ESPERTI
SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO
STRUTTURE di RICERCA
U.O. R1 Macroeconomia e politica economica italiana e internazionale
U.O. R2 Microeconomia e finanza pubblica
U.O. R3 Economia e diritto della pubblica amministrazione
U.O. R4 Inchieste
F. R4 Documentazione statistica, economica, giuridica e biblioteca
AREA R 1.1 Economia italiana
AREA R 1.2 Economia internazionale
AREA R 1.3 Euro e inflazione
AREA R 1.4 Mercato del lavoro
AREA R 1.5 Modelli econometrici
Unità di progetto Previsione e dati statistici macroeconomici
Unità di progetto Previsione regionale
AREA R 2.1 Sanità, istruzione e beni culturali
AREA R 2.2 Microsimulazioni sulle famiglie e sulle imprese
AREA R 2.3 Previdenza, assistenza e conti generazionali
AREA R 3.1 Bilancio, comando e controllo della P.A.
AREA R 3.2 Efficienza e efficacia della P.A.
AREA R 3.3 Federalismo fiscale e decentramento amministrativo
AREA R 4.1 Campioni nazionali e internazionali
AREA R 4.2 Campioni locali e diffusione
Gruppo coordinato Analisi territoriale
Gruppo coordinato Competitività dell'Italia
DIRETTORE GENERALE
Servizio per il Controllo di Gestione
STRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
Ufficio del personale
Servizio Contabilità Bilancio e AA.GG.
F.S2 Gestione di Srevizi tecnici
U.DG - Uffici di diretta collaborazione del Direttore Generale
F. S1 Centro elaborazione dati
SEGRETARIO GENERALE
UFFICI DI SUPPORTO E DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
U.O. G2 - Relazioni esterne e attività editoriali d informazione istituzionale conferenze e seminari
U.O. G1 - Programmaz. strategica, affari legali e della ricerca
U. SG - Uffici del Segretario Generale

PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE DI RICERCA
al 15 gennaio 2003

U.O. R1 "MACROECONOMIA E POLITICA ECONOMICA ITALIANA E INTERNAZIONALE"					U.O. R2 "MICROECONOMIA E FINANZA PUBBLICA"			U.O. R3 "ECONOMIA E DIRITTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"		
Direttore: **Sergio DE NARDIS** (dirigente)					Direttore: **Stefania GABRIELE** (dirigente di ricerca)			Direttore: **Efisio Gonario ESPA** (dirigente di ricerca)		
Area R 1.1 *"Economia italiana"* Coordinatore: **Franco SARTORI** (dirigente di ricerca)	*Area R 1.2* *"Economia internazionale"* Coordinatore: **Margherita CAGIANO DE AZEVEDO** (primo ricercatore)	*Area R 1.3* *"Euro e inflazione"* Coordinatore: **Enrico D'ELIA** (primo ricercatore)	*Area R 1.4* *"Mercato del lavoro"* Coordinatore *ad interim*: **Sergio DE NARDIS** (dirigente)	*Area R 1.5* *"Modelli econometrici"* Coordinatore : **Giancarlo BRUNO** (primo ricercatore)	*Area R 2.1* *"Sanità, istruzione e beni culturali"* Coordinatore: **Rosetta SALVINI MILETO** (primo ricercatore)	*Area R 2.2* *"Microsimulazioni sulle famiglie e sulle imprese"* Coordinatore: **Antonella CAIUMI** (primo ricercatore)	*Area R 2.3* *"Previdenza, assistenza e conti generazionali"* Coordinatore: **Maria COZZOLINO** (primo ricercatore)	*Area R 3.1* *"Bilancio, comando e controllo della P.A."* Coordinatore: **Maria Cristina MERCURI** (dirigente di ricerca)	*Area R 3.2* *"Efficienza e efficacia della P.A."* Coordinatore: **Daniela MARCHESI** (primo ricercatore)	*Area R 3.3* *"Federalismo fiscale e decentramento amministrativo"* Coordinatore: **Raffaele MALIZIA** (dirigente)
Dir.ricerca/Dir. Tecnologi	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*	*Dir.ricerca/Dir. Tecnologi*
MILANA						DI BIASE *(p.t.)*	DI BIASE *(p.t.)*			
Primi ricerc./I Tecnol.	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*	*Primi ricerc./I Tecnol.*
BOVI *(p.t.)*		ROSSI D. *(t.p.)*		BOVI *(p.t.)*	COEN		TANDA	FUSARI		
CALABRESI *(p.t.)*		VICARELLI		PAPPALARDO *(p.t.)*				GANDIGLIO *(t.p.)*		
PAPPALARDO *(p.t.)*										
Ricercatori/Tecnologi	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*
BASILE (p.t.)		BRANDIMARTE	MANCINI	BASILE (p.t.)	CICERCHIA *(t.p.)* *(p.t.)*	DECLICH	SERAFINI	MINELLI	COSTA	
			MEACCI	MEUCCI				TASSA	HERMANN	
			PRINCIPE *(p.t.)*						PRINCIPE *(p.t.)*	
Personale A-B-C-S	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*
MANTUANO (C) (p.t.)	FIORAMANTI (A)	PIRAS (S)	BATTINI (S)	CICCONI (A)	RAITANO (A)	D'ELIA (A)	AZZARRI (C)		VENTURA (A)	
COLANTONI (C)	DE LUCIA (A)		BONGIORNO (C)	MANTUANO (C) (p.t.)		NICODEMO (S)			ARGIOLAS (C)	
						POLIN (C)		SCIANDRA (A)		
						IMPERIA (A)		TENAGLIA (A)		
								FELICI (C)		
		Esperti				*Esperti*		*Esperti*		
				PERACCHI			SARTOR	CASSESE		
						GIANNINI		PERA		
UNITA' DI PROGETTO					**UNITA' DI PROGETTO**			**UNITA' DI PROGETTO**		
Previsione e dati statistici macroeconomici			*Previsione regionale*							
Referente			Referente							
CALABRESI			BASILE							
Collaborano per le esigenze di tutte le Aree dell'Unità R1:										
BARBIERI *(p.t.)* *(C.T. 5)*, DE ANGELIS *(C.T. 5)*, FANFONI P. *(p.t.)* *(C.T. 5)*, GASPARINI *(C.A. 5)*,										
<---- GRUPPI COORDINATI ---->										
Analisi territoriale				*Competitività dell'Italia*						
Referente				Referente						
BASILE				VICARELLI						
Segreteria tecnica per le esigenze delle Unità Operative R1, R2 e R3, e della Funzione R1										
CONTARDO *(C.T. 6)*, CAVALLO D. *(C.A. 7)*, MARASCA (O.T. 8)										

LEGENDA:

L'incarico di DIRETTORE è conferito per le Unità Operative

L'incarico di RESPONSABILE è conferito per le Funzioni

L'incarico di COORDINATORE è conferito per le Aree

L'incarico di REFERENTE è conferito per le Unità di progetto e per i gruppi coordinati

L'incarico è espletato "ad *interim*" quando è svolto in via temporanea in aggiunta ad un altro svolto in via principale

L'annotazione "*t.p.*" è utilizzata nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale

L'annotazione "*p.t.*" è utilizzata nei casi di svolgimento di diverse attività nell'ambito di una o più Strutture

Personale A-B-C-S = Assegnisti (A), Borsisti (B), Collaboratori (C), Stagisti (S)

Profili professionali: F.A. = Funzionario di amministrazione; C.T. = Collaboratore tecnico; C.A. = Collaboratore di amministrazione;
O.A. = Operatore di amministrazione; O.T. = Operatore tecnico; A.A. = Ausiliario di amministrazione; A.T. = Ausiliario tecnico

Relazione Quadriennale ISAE 1999-2002

Allegato n.3)

Allegato n.3)

PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE DI RICERCA
al 15 gennaio 2003

U.O. R4 "Inchieste"		**F. R1 "DOCUMENTAZIONE STATISTICA, ECONOMICA, GIURIDICA E BIBLIOTECA"**
Direttore: **Marco MALGARINI** (dirigente di ricerca)		Responsabile: **Giovanni DE CINDIO** (dirigente di ricerca)
Area R 4.1 *"Campioni nazionali e internazionali"* *Coordinatore:* **Bianca Maria MARTELLI** (primo ricercatore)	*Area R 4.2* *"Campioni locali e diffusione"* *Coordinatore ad interim:* **Giovanni DE CINDIO** (dirigente di ricerca)	
Dirigenti di ricerca/Dirigenti tecnologi	*Dirigenti di ricerca/Dirigenti tecnologi*	*Dirigenti di ricerca/Dirigenti tecnologi*
Primi ricercatori/I Tecnologi	*Primi ricercatori/I Tecnologi*	*Primi ricercatori/I Tecnologi*
	TABUSI	CALABRESI (*p.t.*) *documentazione economica e statistica*
		D'ARCANGELO *documentazione giuridica*
Ricercatori/Tecnologi	*Ricercatori/Tecnologi*	*Ricercatori/Tecnologi*
CROSILLA	MOSTARDINI	MIRAGLIA
LEPROUX *(t.p.)*		
Personale A-B-C-S	*Personale A-B-C-S*	*Personale A-B-C-S*
CESARONI (S)		
MARGANI (A)		
ROCCHETTI (A)		
Collaborano	*Collaborano*	*Collaborano*
DI TOMMASO *(C.T. 4)*	BALZERANO I. *(p.t.) (C.A. 7)*	RICCA *(C.T. 4)*
FRINOLLI PUZZILLI (C.T. 4)		BARBIERI (*p.t.*) (*documentazione statistica*) *(C.T. 5)*
BELLINCAMPI *(C.T. 5)*		FANFONI P. (*p.t.*) (*documentazione statistica*) (C.T. 5)
CASTAGNA (C.T. 5)		MONTICELLI *(C.T. 5)*
BOTTONE *(t.p.) (C.T. 6)*		SPECIALE *(C.T. 5)*
SCAFETTA (O.T. 7)		BALZERANO I. *(p.t.) (C.A. 7)*
MATERA (C.A. 7)		
ORSINI (O.A. 8)		
LEGENDA:		
L'incarico di DIRETTORE è conferito per le Unità Operative		
L'incarico di RESPONSABILE è conferito per le Funzioni		
L'incarico di COORDINATORE è conferito per le Aree		
L'incarico è espletato "ad *interim*" quando è svolto in via temporanea in aggiunta ad un altro svolto in via principale		
L'annotazione "*t.p.*" è utilizzata nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale		
L'annotazione "*p.t.*" è utilizzata nei casi di svolgimento di diverse attività nell'ambito di una o più Strutture		
Personale A-B-C-S = Assegnisti (A), Borsisti(B), Collaboratori (C), Stagisti (S)		
Profili professionali: F.A. = Funzionario di amministrazione; C.T. = Collaboratore tecnico; C.A. = Collaboratore di amministrazione;		
O.A. = Operatore di amministrazione; O.T. = Operatore tecnico; A.A. = Ausiliario di amministrazione; A.T. = Ausiliario tecnico		

ORGANISMI E UFFICI CHE RIFERISCONO DIRETTAMENTE AL PRESIDENTE
al 15 gennaio 2003

Comitato scientifico Monitoring Italy 2003	*Servizio per la valutazione e il controllo strategico*	**SEGRETARIATO GENERALE** **Segretario generale: Fulvia BRUNETTI**							
		UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE Coordinatore: **Beatrice MARIANI**			**U.O. G1 "PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, AFFARI LEGALI E DELLA RICERCA"** Direttore: **Il Segretario generale**		**U. O. G2** **"RELAZIONI ESTERNE E ATTIVITA' EDITORIALI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, CONFERENZE E SEMINARI"** Direttore: **Fulvia BRUNETTI**		
		Ufficio di programmazione strategica delle attività di ricerca	*Uffici delle Segreterie particolari del Presidente e del Segretario generale*	*Uffici delle Segreterie degli Organi e tecniche*	*Area G 1.1 "Programmazione strategica"* Coordinatore: **Alessandro LUBICZ** (tecnologo)	*Area G 1.2 "Affari legali e della ricerca"*	*Area G 2.1 "Attività editoriali e organizzazione di convegni e seminari"*	*Area G 2.2 "Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale"*	*Ufficio "Marketing e politiche di promozione dei prodotti ISAE"*
PRESIDENTE ISAE PENATI PERACCHI VISCO I.	FITOUSSI RISTUCCIA VACIAGO	BRUNETTI DE CINDIO DE NARDIS ESPA GABRIELE MALGARINI MALIZIA					*ad interim*: **Fulvia BRUNETTI**		
			NAITANA *(C.T. 4) (capo segret.)*	*Segr. Comitato Amministrativo*	CICERCHIA *(ricercatore) (p.t.) (t.p.)*	DOMINICI *(tecnologo) (p.t.)*	MARIANI B. (Primo tecnologo)	MASCINI *(C.T. 6)*	*Capo dell'Ufficio*
			MILOZZI *(C.A.7) (segr. part.)*	LUBICZ *(tecnologo) (p.t.)*	IACOVINO *(C.A. 6) (p.t.)*				MACCHIA (C)
			GALLORINI *(C.T. 5)*				*Organizzazione interna degli eventi*		
			GOSTINICCHI *(C.A. 5)*	*Rapporti con Collegio Revisori dei Conti e Corte dei Conti*			MACCHIA (C)		FOSCHI (*C.T. 5*)
			LISI *(C.A. 5)*						LOMBARDO (*C.A. 5*) (*p.t.*)
			IACOVINO *(C.A. 6) (p.t.)*	DOMINICI *(tecnologo) (p.t.)*			*Comitato redazione working papers*		
			BADOLATO *(O.T. 7)*				CICERCHIA *(ricercatore) (p.t.) (t.p.)*		
			MARTINELLI *(C.A. 7)*	*Segr. Comitato Esperti*			FELLI (C) *(p.t.)*		
			FOLCARELLI *(A.T. 10) (p.t.)*				Collaborano		
			LAUDONIO *(A.T. 10)*				LOMBARDO (C.A. 5) (*p.t.*), TESEI (C.A. 6),		
				Segr. Servizio Valutazione e Controllo Strategico			MANDAS (O.A. 7), PATRIZI (C.A. 7) (*p.t.*), PUJIA (O.T. 8)		
				LUBICZ *(tecnologo) (p.t.)*					
				Segreteria tecnica					
				FELLI (C) *(p.t.)*					
				RIZZUTO (C)					

LEGENDA:
L'incarico di DIRETTORE è conferito per le Unità Operative
L'incarico di RESPONSABILE è conferito per le Funzioni
L'incarico di COORDINATORE è conferito per le Aree
L'incarico di CAPO è conferito per gli Uffici che rispondono al Segretario generale
L'incarico è espletato "ad *interim*" quando è svolto in via temporanea in aggiunta ad un altro svolto in via principale
L'annotazione "*t.p.*" è utilizzata nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale
L'annotazione "*p.t.*" è utilizzata nei casi di svolgimento di diverse attività nell'ambito di una o più Strutture
Profili professionali: F.A. = Funzionario di amministrazione; C.T. = Collaboratore tecnico; C.A. = Collaboratore di amministrazione;
O.A. = Operatore di amministrazione; O.T. = Operatore tecnico; A.A. = Ausiliario di amministrazione; A.T. = Ausiliario tecnico

PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE TECNICHE
al 15 gennaio 2003

STRUTTURE TECNICHE	
F. S1 **"CENTRO ELABORAZIONE DATI"** Responsabile:	**F. S2** **"GESTIONE DI SERVIZI TECNICI"** Responsabile: **Eugenio BALZERANO** (dirigente)
Dirigenti tecnologi	*Dirigenti tecnologi*
I Tecnologi	*I Tecnologi*
FANFONI S. *(p.t.)*	FANFONI S. *(p.t.)*
Tecnologi	*Tecnologi*
SONEGO	
VALLE	
Collaborano	*Collaborano*
CARDILLO *(C.T. 4)*	BASSMANN *(C.T. 4)*
OTTONE *(C.T. 4)*	MARIANI M. *(C.T. 4)*
QUADRI *(C.T. 4)*	PAGANINI *(C.T. 5)*
VIROLI COSTA *(C.T. 4)*	BRIONI *(C.A. 6)*
GIGLI *(C.T. 5)*	TURELLA *(C.A. 7)*
RUCCI *(C.T. 5)*	*Operat. app. tecn.*
VINCENTI *(C.A. 6) (p.t.)*	ORTNER *(O.T. 7)*
DE NITTI *(O.A. 7)*	CARAPELLESE *(O.T. 8)*
PATRIZI (C.A. 7) (p.t.),	
STRAPPAGHETTI *(O.T. 7) (p.t.)*	
Assist. app. tecn.	
BARTOLINI *(O.T. 8)*	

LEGENDA:

L'incarico di RESPONSABILE è conferito per le Funzioni

L'incarico è espletato "ad *interim*" quando è svolto in via temporanea in aggiunta ad un altro svolto in via principale

L'annotazione "*t.p.*" è utilizzata nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale

L'annotazione "*p.t.*" è utilizzata nei casi di svolgimento di diverse attività nell'ambito di una o più Strutture

Profili professionali: F.A. = Funzionario di amministrazione; C.T. = Collaboratore tecnico Enti di ricerca; C.A. = Collaboratore di amministrazione; O.A. = Operatore di amministrazione; O.T. = Operatore tecnico; A.A. = Ausiliario di amministrazione; A.T. = Ausiliario tecnico

PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
al 31 dicembre 2002

DIRETTORE GENERALE: f.f. Eugenio BALZERANO

"UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE"				STRUTTURE AMMINISTRATIVE				
				Servizio contabilità, bilancio e affari generali Dirigente: **Eugenio BALZERANO**			***Ufficio del personale*** Dirigente:	
Ufficio di Segreteria particolare	*Ufficio servizi essenziali*	*Servizio di prevenzione e protezione*	*Servizio ispettivo*	*Ufficio contabilità e affari generali*	*Ufficio contratti e patrimonio*	*Ufficio ragioneria*	*Settore stato giuridico e impiego del personale*	*Settore trattamento economico*
Capo dell'Ufficio	*Capo dell'Ufficio*	*Capo del Servizio*	*Capo del Servizio*	*Capo dell'Ufficio*	*Capo dell'Ufficio*	*Capo dell'Ufficio*	*Capo del Settore*	*Capo del Settore*
ZERBINATI (*primo tecnologo*)	COZZOLINO P. *(p.t.) (F.A. 4)*	COZZOLINO P. *(p.t.) (F.A. 4)*	COZZOLINO P. *(p.t.) (F.A. 4)*	DRAMIS *(C.T. 4)*	ANDREANGELI *(C.T. 4)*	PORTA *(F.A. 4) (p.t.)*	PILEGGI *(F.A. 5)*	PORTA *(F.A. 4) (p.t.)*
GIUGGIOLI *(C.A. 6)*	*Servizi ausiliari*	VINCENTI *(C.A. 6) (p.t.)*		CASTELLUCCI *(C.A. 5)*	SPINOSA *(C.T. 5)*	KRASNA *(F.A. 5) (t.p.)*	FIORENTINI *(C.A. 6)*	RELAFI *(C.T. 4)*
SEGARELLI *(O.T. 8)*	VALENTINI *(O.T. 8) (p.t.)*	STRAPPAGHETTI *(O.T. 7) (p.t.)*		RIZZA *(C.A. 6)*	VIZZACCARO *(C.T. 5)*	BARALE *(C.A. 5) Vice Cassiere*	GIOVANNELLI *(C.A. 7)*	COLLETTI *(O.A. 9)*
	LUCERNA *(O.A. 8) (p.t.)*			MOCCIA *(C.A. 6)*	PALADINI *(C.A. 7)*	DESANDO *(C.A. 5) Cassiere*	COLARIETI *(C.A. 7)*	
	ROSATI *(A.T. 8)*				RANEDDA *(C.A. 7)*	RANI *(C.A. 7)*	PECCHIOLI *(O.T. 7)*	
	D'ALESSANDRI *(A.T. 9)*							
	MARTELLA *(A.T. 9)*							
	FOLCARELLI *(p.t.) (A.T. 9)*							
	SEGONI *(A.T. 9)*							
	Centralino							
	CAVALLO M. *(O.T. 7)*							
	Protocollo/Spedizioni							
	CIMINA' *(O.T. 6)*							
	SAILIS *(O.A. 7)*							
	ZAPPATERRA *(C.A. 7)*							
	MARCHI *(O.A. 8)*							
	Archivi e magazzini							
	VALENTINI *(O.T. 8) (p.t.)*							
	LUCERNA *(O.A. 8) (p.t.)*							
	Gestione/Manut. Impianti							
	OTTONE *(C.T. 4) (p.t.)*							
	STRAPPAGHETTI *(O.T. 7) (p.t.)*							
	MORELLI *(A.T. 8)*							
Collaborazioni professionali e/o coordinate								
	ALEA 96			STUDIO CARABELLA		CAVALIERE		

LEGENDA:

L'incarico di CAPO è conferito per i Servizi e gli Uffici di diretta collaborazione del Direttore generale, per gli Uffici del *Servizio contabilità, bilancio e aa.gg.* e per i Settori dell'*Ufficio del personale*

L'incarico è espletato "ad *interim*" quando è svolto in via temporanea in aggiunta ad un altro svolto in via principale

L'annotazione "*t.p.*" è utilizzata nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale

L'annotazione "*p.t.*" è utilizzata nei casi di svolgimento di diverse attività nell'ambito di una o più Strutture

Profili professionali: F.A. = Funzionario di amministrazione; C.T. = Collaboratore tecnico Enti di ricerca; C.A. = Collaboratore di amministrazione; O.A. = Operatore di amministrazione; O.T. = Operatore tecnico; A.A. = Ausiliario di amministrazione; A.T. = Ausiliario tecnico

Allegato n.3)